

PRIMO PIANO

Pari Opportunità nella Giustizia militare

Organizzazione dell'attività giudiziaria per tutelare maternità e genitorialità

Il CNF firma il protocollo d'intesa con le massime Istituzioni giudiziarie per garantire la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e della professione forense nella giustizia militare.

Attività economiche

Ancora limiti per le rivendite dei generi di monopolio

MariLisa Bombi - Consulente enti locali, già funzionario comune

Giochi e fumo: quando c'è di mezzo lo Stato, i principi di liberalizzazione che valgono per tutte le attività, non vanno applicati. È questo che emerge inequivocabilmente dalla lettura del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, pubblicato in G.U. 16 aprile 2013 ed emanato in attuazione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e, in particolare, l'art. 24, comma 42, come modificato dall'articolo 1, comma 407, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

(D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 21/02/2013, n. 38, G.U. 16/04/2013, n. 89)

Diritto internazionale

Tra privacy e trasparenza: gli orientamenti della giurisprudenza comparata

Elena Falletti - Ricercatrice in Diritto Privato Comparato

Privacy e trasparenza riguardano diritti contrapposti? La prima inerisce alle scelte individuali sulla determinazione di sé e sulla necessità di riservatezza dei propri dati, la seconda si riferisce al leale rapporto tra cittadino e le autorità nella disciplina degli interessi pubblici. Come vengono bilanciate queste esigenze in diritto comparato?

Consenso al trattamento medico

Trasfusione nonostante il rifiuto del paziente: non punibili i medici che agivano su indicazioni della Procura

Verena Pusateri - Avvocato e Assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano

In una recente pronuncia, il Tribunale di Torino torna a domandarsi se ed in che termini sia possibile attribuire rilevanza penale al trattamento medico arbitrario con esito fausto, ossia al comportamento di un medico che ponga in essere, senza aver previamente acquisito il consenso del paziente adulto e capace, un trattamento che, oltre ad essere stato eseguito nel rispetto delle *leges artis*, si riveli salvifico.

(Ordinanza Tribunale Torino 16/01/2013, n. 14446)

NOTIZIE E COMMENTI

Obbligazione

Il comproprietario paga le spese di manutenzione del bene, anche se non ne ha la disponibilità

Sandro Nardi - avvocato in Roma, ricercatore in Diritto Privato dell'Università di Roma Tor Vergata

In tema di obbligazioni solidali, presupposto della debenza delle somme non è la disponibilità del bene, ma la sua

contitolarità.

(Sentenza Cassazione civile 12/03/2013, n. 6094)

Atti giudiziari

Notifiche al custode dello stabile senza formule 'sacramentali'

Antonio Ciccia - Alessio Ubaldi Avvocati in Torino

In caso di notifica nelle mani del portiere, l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di dare contezza delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto indicate all'art. 139 c.p.c., può essere attestato senza uso di particolari formule sacramentali.

(Sentenza Cassazione civile 28/03/2013, n. 7811)

Responsabilità medica

Ritardo diagnostico e terapeutico del medico: potrebbe risponderne solo la Casa di Cura

Cristina Mantelli - avvocato in Bologna

In un giudizio di risarcimento danni derivanti da responsabilità medica, se il convenuto chiama in causa un terzo, deducendo semplicemente che la causa è comune, ma non al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile, non si verifica l'estensione automatica della domanda al medico, terzo chiamato. Pertanto, la sua condanna sarà possibile solo, ove sia stata formulata dall'attore un'espressa ed autonoma istanza.

(Tribunale Reggio-Emilia, Sentenza 03/04/2013, n. 618)

Enti locali

No ai revisori dei conti "controllori" e "controllati"

Michele Didonna - avvocato amministrativista in Bari

È illegittima la deliberazione del Consiglio provinciale di nomina del Collegio dei revisori dei conti, nel caso in cui tra i componenti sia stato nominato un soggetto che è revisore contabile di una società controllata dell'ente locale.

(TAR Emilia Romagna, Sentenza, Sez. II, 22/04/2013, n. 308)

IL PUNTO SU...

Bilancio

Pagamento debiti della PA: regole generali

Girolamo Ielo - Dottore commercialista/ revisore contabile Esperto finanza territoriale

Gli artt. 6, 7, 8 e 9, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, contengono disposizioni di carattere generale riguardanti il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione (Enti locali, Regioni, SSN, Amministrazioni dello Stato).

Pari Opportunità nella Giustizia militare

Organizzazione dell'attività giudiziaria per tutelare maternità e genitorialità

E' questo l'oggetto del Protocollo d'intesa firmato oggi dal presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, con il presidente della Corte di appello militare Vito Nicolò Diana e con i rappresentanti del Consiglio della Magistratura militare e della Procura Generale militare presso la Corte militare d'Appello, di tribunali e procure militari, insieme con il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità del Ministero della difesa.

Il protocollo indica alcune linee guida che le parti si impegnano a promuovere e divulgare in modo da favorirne l'applicazione. L'intesa è ispirata all'ordinanza della Corte Costituzionale n.312 del 12-20 dicembre 2012 con la quale la Consulta ha indicato al giudice di perseguire una soluzione interpretativa "idonea ad equiparare la posizione lavorativa della donna libera professionista alle altre lavoratrici in tema di diritto di usufruire del periodo di maternità".

“Oltre alle necessarie e opportune previsioni di legge, le buone prassi tra le Istituzioni rappresentative di avvocati e magistrati possono senz'altro contribuire a garantire l'obiettivo della conciliazione tra vita professione e vita familiare, entrambi valori fondamentali e diritti insopprimibili sia per le donne che per gli uomini”, dichiara il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa.

Alpa ricorda che la riforma dell'ordinamento forense (legge 247/2012) si è fatta carico della questione in norme specifiche che da una parte riconoscono la maternità e il puerperio come giuste esenzioni dalla prova della effettività/continuità della professione forense; e, dall'altra, prevede la rappresentanza di genere in tutte le Istituzioni rappresentative della categoria forense.

Il presidente della corte militare d'Appello Vito Nicolò Diana plaude l'iniziativa e condivide le alte finalità di tutela del lavoro.

Il protocollo dunque suggerisce di riconoscere lo stato di gravidanza e l'accudimento dei figli (soprattutto nei primi tre anni di vita) motivo di impedimento nelle udienze penali con imputati liberi (artt. 420 ter e 484 comma bis e 598 cpp) e motivo di rinvio dell'udienza e di trattazione del processo ad orario specifico. Occorrerà comunque tenere conto anche degli interessi eventualmente configgenti e dei relativi termini processuali nei procedimenti con imputati sottoposti a custodia cautelare e ad altri come quelli di prevenzione/ sorveglianza etc. Non solo. Le parti si impegnano perché giudici e avvocati concedano la precedenza a quei processi ove il difensore è in stato di gravidanza o puerperio; precedenza che dovrà esser tendenzialmente garantita anche in relazione agli adempimenti di cancelleria.

Per il CNF, quello con la Giustizia militare è un protocollo che si aggiunge a quelli già firmati con il Dipartimento delle Pari Opportunità, con il Ministero della Giustizia, con il CSM, con la Corte di Cassazione.

Fonte : CNF – comunicato stampa 2 maggio 2013

[Torna indietro](#)

Attività economiche

Ancora limiti per le rivendite dei generi di monopolio

MariLisa Bombi - Consulente enti locali, già funzionario comune

Che fosse necessario ridisciplinare complessivamente il comparto della vendita dei prodotti da fumo era necessario, anche in relazione al fatto che gran parte dei criteri relativi al sistema autorizzatorio erano contenute in circolari. Da qui la necessità di provvedere, in maniera organica, stabilita con la sopraindicata normativa di rango primario, ma anche tenendo conto "dell'esigenza che il nuovo regime risulti comunque compatibile con gli interessi pubblici della tutela della concorrenza e della salute, a loro volta funzionali alla tutela degli interessi dei consumatori". Ma ciò che emerge, dalla lettura della normativa e si presenta quale elemento di novità rispetto agli altri comparti, per così dire sensibili, (quali gioco ed alcol) è che il nuovo regolamento si è posto l'obiettivo di contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico che non sia giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi e che sia, invece, tendente ad incentivarla oltre la sua naturale quantificazione. In sostanza, secondo il Ministero delle finanze, attraverso l'indicazione ed applicazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, si dovrebbe prevenire ed escludere il possibile sovradimensionamento ingiustificato della rete di vendita e, conseguentemente, non alterando l'offerta di tabacchi. Che il parametro dell'obiettivo dell'equilibrio tra domanda ed offerta sia stato considerato vietato dalla direttiva Servizi n. 2006/123/CE è, quindi, per il Ministro, completamente irrilevante.

Le tipologie di rivendite

Il regolamento nulla ha innovato relativamente alle tipologie dei punti in cui è possibile acquistare i prodotti da fumo, nel senso che la vendita è ancora effettuata a mezzo di rivendite, ordinarie e speciali, ovvero di patentini.

Le rivendite ordinarie sono formalmente istituite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (tenuto conto del recente accorpamento) "nei tempi e nei luoghi" individuati in funzione dell'interesse del servizio. In sostanza, perché possa essere attivato un nuovo punto di vendita dei prodotti da fumo, a totale discrezionalità dell'Amministrazione, si dovrà tenere conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali ovvero della particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana tali da rendere palesi carenze dell'offerta in funzione della domanda. Fermo restando le eventuali istanze di trasferimento nel frattempo presentate.

Il regolamento, all'art. 2, individua con precisione i parametri oggettivi che devono essere rispettati per l'apertura di una nuova rivendita ordinaria.

Ad esempio, la distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio, deve essere almeno pari o superiore a metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 e di 200 metri, infine, nei comuni con popolazione superiore a 100.000

Abitanti, anche se nei comuni più piccoli, ovvero quelli con popolazione fino a 10.000 abitanti, non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita qualora sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, a meno che la rivendita ordinaria più vicina già aperta non disti oltre 600 metri.

Il reddito garantito

Oltre a determinare le distanze minime tra rivendita e rivendita, il nuovo regolamento si preoccupa anche di fissare il minimo reddituale. Peraltro, trascurando il fatto che ormai le rivendite di tabacchi, in forza della "tabella speciale" a loro automaticamente concessa, possono trasformarsi in veri e propri supermercati. Comunque, il regolamento prevede che non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita "quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita, non è pari o superiore a euro 18.885,00 per i comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti; euro 30.260,00 per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; ed infine euro 37.670,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Se, invece, la sede della rivendita da istituire dista più di 600 metri dalla tre rivendite più vicine, non si applicano i parametri economici, ma gli uffici competenti territorialmente dovranno comunque verificare la sussistenza dell'esigenza di servizio desumibile dalla valutazione della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione.

Le rivendite speciali

Le rivendite speciali rivolte ad una specifica fascia di utenza possono essere istituite all'interno delle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroporti, di stazioni automobilistiche e tranviarie; caserme e penitenziari, ma anche in altri luoghi, a discrezione dell'Agenzia, se viene riscontrata un'esigenza di servizio alla quale non riesce a sopperire la rivendita ordinaria o il cosiddetto "patentino", ed, in particolare, all'interno di sale Bingo; bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza; strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso; stazioni metropolitane. Ma anche negli ipermercati, intesi quali strutture facenti capo ad unico soggetto, anche organizzate in più locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, ma soltanto qualora siano presenti esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande; ed infine all'interno dei centri commerciali. In quest'ultimo caso, peraltro, soltanto se dall'istruttoria esperita non risulti concretamente possibile l'istituzione di una rivendita ordinaria e semprechè sussistano le particolari esigenze di equilibrare il rapporto fra domanda e offerta, in relazione al numero degli esercizi attivi e funzionanti e al consistente afflusso del pubblico presso il centro commerciale.

Tutte le rivendite esclusive, tuttavia, dovranno avere esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non dovranno essere dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via, come pure non potranno esporre l'insegna regolamentare o la scritta tabacchi all'esterno della struttura che le ospita. Discrezionalità all'Agenzia anche per il periodo di durata dell'apertura delle rivendite stagionali, che andrà stabilito caso per caso anche se non potranno operare per più di otto mesi all'anno. Un articolo specifico, l'art. 6, è destinato alla disciplina della vendita dei prodotti da fumo all'interno degli impianti di distribuzione carburanti, già oggetto peraltro del recente dell'intervento del legislatore nazionale (art. 28, comma 8, lett. b), D.L. n. 98 del 2011). Una disciplina estremamente articolata che tiene conto della volontà di trasformare, via via, gli impianti di distribuzione carburanti in aree di servizio in senso ampio. È riservata, quindi, a tali impianti, l'eccezione relativa all'insegna. Nel senso che è sempre consentita l'esposizione, sia all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti sia al suo ingresso, scritte o insegne che indichino la vendita di tabacchi lavorati.

I patentini

Il regolamento ha mantenuto pressoché inalterata la disciplina relativa alla vendita sussidiaria dei prodotti da fumo. In sostanza l'Agenzia continuerà a prendere in considerazione le richieste presentate dai titolari di esercizi per la somministrazione di cibi e bevande, nonché alberghi, stabilimenti balneari, sale "Bingo", agenzie di scommesse e punti vendita aventi come attività, principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico, nonché le sale giochi in cui sono installati esclusivamente gli apparecchi con vincita in denaro. Nei bar, comunque, dovrà essere dimostrata la rilevante frequentazione e quindi la concreta esigenza di approvvigionamento di prodotti da fumo. Ma anche per i patentini, l'Agenzia si riserva il potere di decidere se consentire o meno la vendita dei prodotti da fumo, nell'ottica di non alterare la tradizionale rete offerta dalle rivendite ordinarie.

Riferimenti normativi:

(D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 21/02/2013, n. 38, G.U. 16/04/2013, n. 89)

[Torna indietro](#)

Diritto internazionale**Tra privacy e trasparenza: gli orientamenti della giurisprudenza comparata**

Elena Falletti - Ricercatrice in Diritto Privato Comparato

La giurisprudenza comparata

La tutela della privacy è uno degli aspetti più interessanti del dibattito giurisprudenziale perchè coinvolge la tutela della persona nel suo complesso, nella realizzazione di sé e delle sue aspirazioni. Inoltre, esso è strettamente collegato con la gestione della sicurezza da minacce di vario genere, come quelle terroristiche. Al fine di migliorare la sicurezza a seguito dei reiterati attentati terroristici gli ordinamenti hanno predisposto banche dati, ovvero raccolgono sistematicamente dati personali. A questo proposito, il **Bundesverfassungsgericht** (*Bundesverfassungsgericht, 1 BvR 1215/07, 24.4.2013*), la Corte costituzionale tedesca, si è pronunciata sulla conformità alla Grund Gesetz della *Gesetz zur Errichtung einer standardisierten zentralen Antiterrordatei von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten von Bund und Ländern, Antiterrordateigesetz* (Legge Federale sul Data base antiterrorismo). Si tratta di una rete di scambio di informazioni tra i servizi segreti e le autorità di polizia. Le criticità costituzionali emergono evidenti dal fatto che i primi operano sotto copertura, mentre le seconde sono tenute a rispettare i parametri di legalità. I giudici di Karlsruhe hanno affermato che nel suo complesso la legge non è anticostituzionale e che questo scambio informativo è ammissibile solo in casi eccezionali e urgenti in cui siano messi in pericolo interessi pubblici altamente qualificati. In tal caso la raccolta dei dati personali deve rispondere al rispetto dei diritti fondamentali, attraverso apposite leggi speciali tuttavia la Corte ha altresì specificato quali parti della normativa (in particolare relativamente alla conservazione dei dati stessi), provvisoriamente in vigore, non corrispondono ai parametri suddetti e che pertanto il Parlamento tedesco deve adeguatamente modificarla entro il 31 dicembre 2014.

Il caso dismissed dalla **Corte Suprema del Regno Unito** (*Supreme Court of United Kingdom, Hayes (FC) (Respondent) v Willoughby (Appellant), [2013] UKSC 17, 20.3.2013*) riguarda una serie di denunce presso varie autorità di un ex collaboratore nei confronti del precedente datore di lavoro e delle sue imprese. Le autorità tributarie, amministrative, giudiziarie avevano condotto indagini che però non portarono a nessun risultato significativo, ma il querelante reiterò le sue allegazioni. Il querelato a sua volta denunciò l'avversario lamentando di essere molestato nella sua vita privata. Se il giudice di prime cure diede torto al molestato perché il denunciante credeva in buona fede nelle sue accuse e sperava che raggiungessero il suo scopo, il giudice d'appello ribaltò la decisione affermando da un lato che le reiterate querele non hanno quale scopo la prevenzione del crimine, dall'altro lato, l'invasione della privacy del querelato non può essere connessa esclusivamente con la prevenzione del crimine. Dismettendo il ricorso del soccombente, la Corte Suprema del Regno Unito ha confermato questa tesi specificando che nella proposizione delle querele reiterate occorre verificare un requisito di razionalità, oltre che di ragionevolezza, e l'assenza di siffatto elemento è riscontrabile nella concordanza dei risultati negativi nelle prime indagini effettuate dalle varie autorità chiamate in causa dal querelante.

Il caso deciso dai **giudici olandesi** (*Rechtbank Amsterdam, C/13/536462 / KG ZA 13-214 MW/MV, 26.2.2013*) concerne il bilanciamento tra la libertà di espressione e quella di tutela della vita privata e dell'onorabilità altrui, entrambi protetti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali rispettivamente agli artt. 10 e 8 CEDU. Si tratta della possibile diffusione di immagini inerenti una indagine penale risalente nel tempo in una trasmissione televisiva informativa. La Corte stabilisce che l'attività giornalistica non può essere interdetta senza specificare motivazioni concrete, tuttavia impone l'oscuramento dei nomi delle persone coinvolte.

La **High Court of New Zealand** (*High Court of New Zealand, Earthquake Commission v Unknown Defendants [2013] NZHC 708 10.4.2013*) ordina la cancellazione da un blog di documenti ritenuti confidenziali inerenti dati relativi 83000 edifici danneggiati dal terremoto del 2011 nella regione di Canterbury. L'anonimo gestore del blog eqctruths.wordpress.com ha spiegato i motivi della pubblicazione del documento contenente siffatti dati adducendo la necessità che essi siano condivisi nel pubblico dominio, mentre la Corte, al contrario, afferma che la loro diffusione disciplinata esclusivamente dal Privacy Act 1993.

In Sudafrica, la **Suprema Corte d'Appello** (*Supreme Court of Appeal of South Africa, BHP Billiton PLC Inc and Another v De Lange and Others (189/2012) [2013] ZASCA 11, 15.3.2013*) ha affermato che i ricorrenti hanno diritto di accedere alle

informazioni inerenti al contratto di erogazione di elettricità a tariffe agevolate a produttori di alluminio, poiché la compagnia erogatrice è pubblica. Infatti, ai sensi della Costituzione sudafricana chiunque ha diritto di accedere alle informazioni inerenti gli enti pubblici. Pertanto sono state disattese le difese delle parti private che hanno invocato la riservatezza degli accordi commerciali.

Alcune riflessioni sulla disciplina nazionale

La molteplicità delle sfaccettature inerenti la privacy non è ancora stata ben focalizzata dagli operatori giuridici italiani, tuttora legati all'idea che essa sia ancorata prevalentemente alla conservazione dei dati personali. Per quanto concerne la sicurezza in ambito terroristico la normativa italiana prevedeva fino al 2011 che venissero raccolti i dati di coloro che si fossero registrati da postazioni Internet aperte al pubblico ovvero condivise. Ci si riferisce al noto "Decreto Pisanu", la cui vigenza parrebbe essere abolita, almeno in merito alla registrazione dei dati degli internauti occasionali. Tuttavia permangono dubbi sulla disciplina generale della materia (M. Pennisi, Un anno dopo l'abrogazione della Pisanu, Wired, 25 novembre 2011). Altro tema di pregnante interesse è l'accesso alle informazioni pubbliche, recentemente disciplinato dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, Supplemento Ordinario). A parere di alcune autorevoli voci dottrinarie, esso non ha portata innovativa tale da paragonarsi all'incisività del FOIA (Freedom of Information Act) statunitense, ma si limita alla riorganizzazione delle norme in materia di trasparenza già esistenti.

[Torna indietro](#)

Consenso al trattamento medico

Trasfusione nonostante il rifiuto del paziente: non punibili i medici che agivano su indicazioni della Procura

Verena Pusateri - Avvocato e Assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano

Nessun rimprovero di colpevolezza può essere mosso nei confronti di due medici che - sulla scorta di un autorevole parere esterno - abbiano eseguito un trattamento medico (trasfusione di sangue) difforme dalla volontà espressa del paziente.

In una recente pronuncia, il Tribunale di Torino torna - in relazione ad una vicenda che per le sue peculiarità mette in luce la complessità e le (non poche) contraddizioni dei rapporti tra diritto penale, tutela della salute e libera manifestazione del proprio credo religioso - a domandarsi *se ed in che termini* sia possibile attribuire rilevanza penale al **trattamento medico arbitrario con esito fausto**, ossia al comportamento di un medico che ponga in essere, senza aver previamente acquisito il consenso del paziente adulto e capace, un trattamento che, oltre ad essere stato eseguito nel rispetto delle *leges artis*, si riveli salvifico.

Problema di non poco momento, se solo si considerano le ricadute penali che possono discendere da una simile prassi.

Attraverso un percorso motivazionale articolato - che ripercorre i principali riferimenti normativi ed altresì le più consolidate coordinate giurisprudenziali in tema di trattamento medico arbitrario - il g.i.p. di Torino giunge ad archiviare la posizione di due medici che, nonostante il rifiuto espresso del paziente, Testimone di Geova, di ricevere emotrasfusioni, lo hanno sottoposto a tale trattamento, perché autorizzati in tal senso dalla competente Procura.

E lo fa, *inter alios*, attraverso il ricorso ad uno strumento tradizionale del diritto penale, ma 'sconosciuto' al settore della responsabilità medica, l'art. 5 c.p.

La fattispecie concreta sottoposta al vaglio del g.i.p.

In data 21 novembre 2006, D.B., vittima di un infortunio sul lavoro, veniva trasportato con urgenza all'Ospedale Maria Vittoria di Torino, ove gli veniva diagnosticato un "*grave fracasso della mano destra con avulsioni multiple, fratture multiple e devascolarizzazione con sguantamento completo ed esposizione di radio, ulna e carpo*".

Il paziente, fin dal suo ricovero, aveva più volte dichiarato - richiedendo espressamente che tale dissenso venisse formalizzato anche nella cartella clinica - di rifiutare ogni emotrasfusione stante la sua appartenenza ai Testimoni di Geova.

Il 22 novembre 2006 il paziente veniva sottoposto ad un intervento di reimpianto dell'indice sul carpo e qualche giorno

dopo, durante il decorso post-operatorio, le sue condizioni si aggravavano a causa di una violenta anemizzazione.

A fronte della situazione di conflitto che si era profilata (rifiuto del paziente, da un canto, e pericolo per la sua salute, dall'altro), i medici curanti decidevano di interpellare la competente Procura che dava la seguente disposizione: *“a fronte del pericolo grave ed imminente per la vita segnalato... può fondatamente ritenersi sussistente lo stato di necessità che nel nostro ordinamento giuridico consente di effettuare le cure necessarie a salvaguardare la vita sia pure in presenza di opposizione da parte dell'interessato (che non è titolare del diritto di libera disposizione del proprio corpo se questa determina atti contrastanti con la salute, integrità e vita dello stesso)”*.

A fronte di tale indicazione, i medici procedevano, mentre D.B. era sedato, con la trasfusione che recava un immediato miglioramento delle condizioni cliniche del paziente.

Solo in un secondo tempo, presso altra struttura ospedaliera, gli veniva amputata la mano, perché il tentativo di reimpianto non era riuscito.

I due medici – a seguito di querela sporta il 6 agosto 2008 da D.B. – venivano indagati per i reati di lesioni colpose, violenza privata e stato di incapacità procurato mediante violenza.

Il P.M., a seguito dell'attività investigativa espletata, depositava richiesta di archiviazione, avverso la quale D.B. formalizzava rituale opposizione.

Contenuto del provvedimento

Nell'ordinanza che si annota il Tribunale di Torino, chiamato dunque a prendere posizione sulla *vexata quaestio* circa la rilevanza penale della condotta del medico che sottoponga – seppur a fronte di un espresso e valido dissenso - il paziente a trattamenti sanitari aventi esito fausto, giunge a disporre l'archiviazione del procedimento nei confronti dei due medici in relazione ai tre titoli di reato contestati.

A sostegno di tale decisione, il g.i.p. invoca un articolato ed approfondito percorso argomentativo.

In primo luogo, esclude in punto di procedibilità (per tardività della denuncia-querela) ed altresì di merito ogni responsabilità in ordine al reato di lesioni colpose, posto che le perizie dei consulenti del P.M. hanno chiaramente rilevato che né l'anemizzazione, né la successiva amputazione dell'arto sono eziologicamente riconducibili a condotte colpose dei medici, ma semmai alla scelta della persona offesa di non farsi sottoporre tempestivamente alle necessarie trasfusioni.

La trattazione prosegue con un'analisi delle disposizioni che escluderebbero la liceità/necessità dell'intervento (seppur salvifico) del medico in caso di espresso dissenso del paziente.

Anzitutto viene preso in considerazione l'art. 32 Cost., che – sulla scorta di una lettura dinamica del diritto alla vita – non si fa soltanto portavoce del diritto fondamentale alla salute, bensì anche del diritto di libertà del paziente di rifiutare le cure.

Ove il paziente rifiuta le cure, come nel caso di specie, vengono meno sia il titolo giuridico che legittima l'intervento medico, sia la posizione di garanzia *ex art. 40*, secondo comma c.p. in capo al sanitario.

Nel caso in esame – ritiene l'autorità giudicante – non trova applicazione neppure l'art. 54 c.p., poiché il paziente ha liberamente manifestato il proprio dissenso e non esiste nel nostro ordinamento *“un soccorso di necessità coattivo, che vada cioè oltre, superandola, la contraria volontà del paziente e che dunque facoltizzi i terzi (anche se medici) a salvare con trattamenti rifiutati (e non importa per quali motivi) chi non voglia essere salvato in quel modo”*.

Fatta tale premessa, il g.i.p. entra nel vivo delle restanti contestazioni (artt. 610 e 613 c.p.).

E lo fa attraverso un richiamo esplicito alla nota pronuncia Giulini delle Sezioni Unite (n. 2437 del 18 dicembre 2008) in tema di trattamento medico arbitrario, che gli offre lo spunto per escludere la tipicità del fatto di violenza privata per carenza dell'estremo della violenza, che non sarebbe configurabile *“in quanto non può affermarsi che il chirurgo, compiendo un determinato atto operatorio non preventivamente consentito sul paziente anestetizzato, compia nei suoi confronti una ‘violenza’*”.

La parte conclusiva (e certamente più coraggiosa) della pronuncia attiene all'indagine sul profilo soggettivo della condotta posta in essere dai due medici.

Indagine che non può prescindere da una lettura di tutti i segmenti fattuali che hanno contrassegnato la vicenda di cui trattasi, compresa l'iniziativa dei medici di interpellare la competente Procura, che – come anticipato – dava il proprio benessere all'intervento medico coatto.

Solamente in forza di tale *placitum* i medici procedevano dunque - acquisendo l'erronea certezza circa la liceità del proprio comportamento - con la trasfusione.

La chiave di lettura utilizzata dal Tribunale di Torino per valutare l'atteggiamento soggettivo dei due indagati è rappresentata dall'art. 5 c.p. – così come 'riletto' dalla Corte costituzionale nella "storica" sentenza n. 364 del 1988 – secondo cui è possibile muovere un rimprovero di colpevolezza all'agente soltanto nel caso in cui questi abbia conosciuto, o almeno, abbia potuto conoscere l'illiceità penale del fatto.

Laddove l'ignoranza o l'errore siano inevitabili (e dunque scusabili), la responsabilità penale deve essere esclusa.

Il cd. giudizio di inevitabilità - che consente dunque di valutare allorché una mancata o errata conoscenza possano essere fonte di scusabilità - viene correttamente effettuato dal g.i.p. attraverso il ricorso a due parametri tipici in tema di *ignorantia legis*: da un canto, il dovere di informazione e di conoscenza richiesto al destinatario delle norme penali, che deve essere graduato a seconda delle caratteristiche soggettive dell'agente; dall'altro, l'individuazione di ogni possibile fattore esterno che sia in grado di generare un legittimo affidamento circa la liceità del proprio comportamento.

Tali direttrici d'indagine consentono al g.i.p. di affermare che i due medici, destinatari di un qualificato dovere di diligenza professionale - che è stato adempiuto nel momento stesso in cui essi si sono preoccupati di raccogliere il parere della competente Procura - hanno agito nell'erronea convinzione di dover agire per finalità terapeutiche lecite e, pertanto, nessun giudizio di rimproverabilità potrà essere mosso nei loro confronti.

Risvolti applicativi e precedenti

L'ordinanza del g.i.p. di Torino, di particolare spessore argomentativo, rileva per una duplice ragione: da un lato, perché affronta una serie di delicati nodi problematici che discendono da un diritto penale sempre più spesso chiamato a confrontarsi con altri settori dell'ordinamento e, dall'altro, perché mette in luce, in una prospettiva *de iure condendo*, l'esigenza di attribuire precisi contorni normativi alla problematica del trattamento medico arbitrario.

Lo specifico caso della trasfusione salvavita ad un Testimone di Geova, che aveva previamente manifestato il proprio dissenso in proposito, è tematica nota alla giurisprudenza civile (vedi, di recente, Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2008, n. 23676, G. c. USL n. 11 Pordenone).

Quanto al fronte penale non sono noti alla scrivente casi in cui un trattamento medico arbitrario venga scusato per effetto dell'art. 5 c.p.

© Copyright - Riproduzione riservata

Riferimenti normativi:

([Ordinanza Tribunale Torino 16/01/2013, n. 14446](#))

[Torna indietro](#)

Obbligazione

Il comproprietario paga le spese di manutenzione del bene, anche se non ne ha la disponibilità

Sandro Nardi - avvocato in Roma, ricercatore in Diritto Privato dell'Università di Roma Tor Vergata

Il caso

Tizio e Caia, ricorrendo a un piccolo prestito, acquistavano insieme un caravan che provvedevano ad intestarsi entrambi.

Senonché, con atto di citazione del dicembre 2003, Caia conveniva in giudizio Tizio per sentirlo condannare al pagamento della propria quota di obbligazione che, dall'inizio dell'anno 2003, risultava non corrisposta.

Costituendosi in giudizio il convenuto eccepiva di aver rilevato la quota di proprietà di Caia la quale aveva ricevuto anche

la quota relativa alle rate del prestito. Deduceva ulteriormente di essere l'esclusivo proprietario del caravan dal maggio del 2003 e di aver provveduto al versamento delle quote relative alla tassa di circolazione, all'assicurazione, alla revisione del mezzo e alla sua manutenzione, ancor prima dell'acquisto della quota di proprietà di Caia. Per tali motivi, quest'ultima avrebbe dovuto rimborsargli quanto da lui anticipato per il di lei conto.

I giudici di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, accoglievano la domanda principale, rigettando invece la riconvenzionale di Tizio, affermando che Caia non avrebbe dovuto versare a Tizio le quote da questo anticipate per il pagamento dell'assicurazione, della manutenzione, del rimessaggio, ecc., visto che la stessa Caia non era nella disponibilità del caravan. Tizio proponeva dunque ricorso per cassazione.

La decisione della Corte

La Corte di legittimità ha accolto il motivo di ricorso in forza del quale, giusta il principio della solidarietà di cui all'art. 1299 c.c., le spese relative al camper si sarebbero dovute pagare dai comproprietari.

In particolare, in forza della citata norma si doveva giustificare il regresso di Tizio nei confronti della condebitrice per quanto da lui anticipato per le spese di manutenzione e accessorie del mezzo.

I giudici di Piazza Cavour hanno specificamente evidenziato l'errore del tribunale il quale aveva dato rilievo alla mancata utilizzazione del veicolo e non alla contitolarità dello stesso. Presupposto della debenza delle somme – ha proseguito la Corte – non è infatti la disponibilità del mezzo, ma la sua contitolarità, sussistente fino al momento in cui il ricorrente non ha acquistato la quota di Caia.

Ciò posto, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza del tribunale rinviando allo stesso giudice in diversa composizione.

Impatti pratico-operativi

Il principio espresso dalla Corte di cassazione è molto chiaro e attribuisce al comproprietario del bene l'obbligo di contribuire, in via solidale con gli altri comproprietari, alle spese di manutenzione del bene stesso.

In forza di tale principio, dunque, il debitore che paga l'intero ha il diritto di regresso nei confronti del condebitore.

Sul punto, *mutatis mutandi*, può essere utile rammentare quanto deciso dalla Suprema Corte in tema di condominio, secondo cui "I comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi" (Cass., 21.10.2011, n. 21907). O anche, in tema di fideiussione "Quando vi sono più debitori principali, obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito l'adempimento dell'obbligazione ha regresso, per ripetere integralmente quanto ha pagato, contro ciascuno dei debitori solidali" (Cass., 26.8.2002, n. 12477).

Riferimenti normativi:

(Sentenza Cassazione civile 12/03/2013, n. 6094)

Torna indietro

Atti giudiziari

Notifiche al custode dello stabile senza formule 'sacramentali'

Antonio Ciccia - Alessio Ubaldi Avvocati in Torino

Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 7811, depositata il 28 marzo 2013.

Nel caso di specie, ad una società di capitali è stata notificata una cartella esattoriale relativa ad alcuni verbali di accertamento di infrazioni del codice della strada.

La notifica è stata contestata in sede di opposizione alla cartella ai sensi dell'articolo 22 della legge 689/1981 nel corso del

giudizio insaturatosi innanzi al giudice di pace.

La società intimata ha, infatti, eccepito la radicale nullità della notificazione poiché l'ufficiale notificatore, nel corso del suo operato, avrebbe disatteso il disposto dell'articolo 139 del codice di procedura civile.

Nel dettaglio, la società opponente ha evidenziato come la cartella fosse stata consegnata direttamente al portiere dello stabile senza che prima venissero espletate le dovute ricerche scandite dalla successione preferenziale della norma richiamata. Dalle due relate di notifica, infatti, non risultava espressamente che il notificante si fosse preoccupato di cercare, prima del portiere, il destinatario della notifica come anche i familiari conviventi dello stesso.

L'amministrazione, rilevato come dalla stessa struttura delle relate fosse desumibile il rispetto della sequenza voluta dal legislatore (l'ufficiale giudiziario non avendo barrato le caselle facenti riferimento ai soggetti preferenziali), ha insistito per il rigetto della richiesta di declaratoria della nullità della notifica avanzata dalla società, e, quindi, per la conferma della legittimità della cartella sotto questo profilo.

Il giudice di prime cure, così come il tribunale adito in sede di gravame, ha escluso la nullità della cartella esattoriale, così per come era stata notificata dall'ufficiale giudiziario, ben potendo presumersi, date le formule contenute nelle relate, che quest'ultimo avesse osservato tutte le prescrizioni dovute. Sul punto, il giudice di secondo grado, nel ripercorrere la statuizione del giudice di pace, ha all'uopo rilevato come lo studio accurato del contenuto delle relate consentiva di affermare che esse attestavano, "sia pure in modo sintetico ma certo", che l'obbligo di ricercare, nell'ordine, il destinatario e i familiari conviventi era stato rispettato dall'ufficiale giudiziario, adducendo a conferma della validità della notifica, che "attraverso le formule a stampa era chiaro il non rinvenimento degli altri soggetti che precedono il portiere nell'ordine di ricerca per la notifica dell'atto".

La questione in ordine alla legittimità della notifica, assieme ad alcune censure facenti riferimento al merito della cartella, è stata riproposta innanzi alla Suprema Corte di cassazione.

E tuttavia, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso confermando l'intendimento patrocinato dai giudici che li avevano preceduti.

Aderendo all'orientamento giurisprudenziale consolidato, la Corte capitolina ha osservato che in caso di notifica nelle mani del portiere, sebbene l'ufficiale giudiziario debba dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, la relativa attestazione in ordine all'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2 ben può avvenire senza uso di formule sacramentali.

Con riferimento al caso di specie, si è quindi ritenuto che dall'attestazione della consegna al portiere, con l'annessa certificazione dell'assenza del domiciliatario e dei suoi familiari tramite formula sintetica e a stampa (non risultando barrate le voci "consegna a mani proprie" e "ad altra persona presente nell'abitazione"), fosse desumibile il rispetto della sequenza procedimentale di cui all'articolo 139 del codice di rito.

Copyright © - Riproduzione riservata

Riferimenti normativi:

([Sentenza Cassazione civile 28/03/2013, n. 7811](#))

[Torna indietro](#)

Responsabilità medica

Ritardo diagnostico e terapeutico del medico: potrebbe risponderne solo la Casa di Cura

Cristina Mantelli - avvocato in Bologna

Il caso all'esame

A seguito dell'errore medico integrato dal ritardo diagnostico e terapeutico in un intervento chirurgico di auto protesi totale dell'anca, la paziente evocava in giudizio la Casa di Cura onde ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito.

La convenuta, costituitasi in giudizio, chiamava in causa il medico autore dell'intervento chirurgico, sul presupposto che la causa fosse a lui comune, senza tuttavia svolgere nei confronti di quest'ultimo alcuna domanda.

In sede di precisazione delle conclusioni, la difesa di parte attrice avanzava poi richiesta di condanna anche nei confronti del medico, incorrendo nell'inammissibilità della relativa domanda.

La soluzione ed i precedenti

La sentenza in commento si presenta di particolare interesse per la varietà degli argomenti trattati, sia di natura processuale che sostanziale.

Sotto il primo aspetto, infatti, il Tribunale di Reggio Emilia affronta la questione della rilevanza d'ufficio del regime delle preclusioni -anche nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio- nonché quella dell'automatica estensibilità della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato.

Orbene, entrambi tali aspetti sono affrontati in conformità all'indirizzo della Suprema Corte.

Difatti, com'è noto, la questione della novità della domanda, secondo il disposto degli artt. 183 e 184 c.p.c., è sottratta alla disponibilità delle parti e, dunque, pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo del giudice, essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano -giacché espressione di un interesse pubblico- l'ampliamento successivo del "*thema decidendi*", anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto.

L'altro principio trattato, quello dell'automatica estensione della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto, trova applicazione allorché la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore (in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto). Tale effetto, tuttavia, non opera quando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "*causa petendi*" come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria (*da ultima: Cass. n. 12317 del 07/06/2011*).

In breve, se l'attore vuole proporre la domanda anche nei confronti del terzo chiamato quale corresponsabile in solido o quale garante del convenuto originario, deve formulare una espressa ed autonoma istanza in tal senso. In assenza, la domanda originariamente proposta dall'attore potrà spiegare effetto solamente nei confronti del convenuto principale.

Sotto il profilo sostanziale poi, il Tribunale, dopo aver tracciato la figura della responsabilità medica come avente natura contrattuale ed aver conseguentemente ritenuto applicabili i relativi criteri probatori, ne riconosce la sussistenza anche nel caso in cui il sanitario risulti essere stato scelto, ossia sia di "fiducia" del paziente.

Orbene, da ciò ne discende che la responsabilità contrattuale della Casa di Cura, nei confronti del paziente, può conseguire all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato), comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.

A quest'ultimo proposito è noto, infatti, che la struttura ospedaliera risponde dei danni derivati al paziente dall'insuccesso di un intervento chirurgico, anche quando l'operatore non sia un suo dipendente.

Orbene, la conclusione cui perviene il Giudicante pure sotto tale aspetto, è senz'altro condivisibile.

Da più di un decennio or sono, la Suprema Corte ha definito la responsabilità del sanitario, di tipo contrattuale; quindi, ai fini del riparto dell'onere probatorio, compete al debitore dimostrare che l'inadempimento non vi è stato, ovvero che, se pur vi è stato, non è stato eziologicamente rilevante.

Impatto pratico

Ora, è innegabile che tale impostazione abbia permesso di applicare un regime giuridico maggiormente favorevole e protettivo dei pazienti rispetto agli indirizzi giurisprudenziali passati (oltre alla ripartizione dell'onere della prova, per esempio, il raddoppio dei termini prescrizione dell'azione di responsabilità, che passano da cinque a dieci anni).

Sono state e sono tuttora numerose le controversie civili derivanti da richieste di risarcimento danni nell'ambito dell'esercizio dell'attività chirurgica. Ed è proprio questo incremento del contenzioso tra pazienti e medici chirurghi che ha permesso alla giurisprudenza di elaborare indirizzi oramai uniformi.

Tuttavia, il recente “decreto Balduzzi” dando rilievo alle linee guida ed alle buone pratiche nel concreto accertamento della responsabilità, sarà molto probabilmente fonte di ulteriori sviluppi, anche se non ha ancora imposto alcun ripensamento circa l'attuale inquadramento contrattuale della responsabilità sanitaria (cfr. Trib. Arezzo sentenza 14/02/13 n. 196).

© Copyright - Riproduzione riservata

Riferimenti normativi:

(Tribunale Reggio-Emilia, Sentenza 03/04/2013, n. 618)

[Torna indietro](#)

Enti locali

No ai revisori dei conti "controllori" e "controllati"

Michele Didonna - avvocato amministrativista in Bari

La sentenza 22 aprile 2013, n. 308, con riferimento all'impugnazione di una deliberazione provinciale di nomina dei componenti del **Collegio dei revisori dei conti**, conferma il principio per cui tra gli stessi **non può figurare il revisore contabile** di una **società controllata** dal medesimo Ente locale.

- Analisi del caso

Il ricorrente ha adito il T.A.R. di Bologna al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione con cui la Provincia aveva provveduto alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, includendo tra i membri il revisore contabile di una società controllata dal medesimo Ente.

Ha contestato, oltre al resto, la violazione dell'**art. 236, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000**, nonché dell'**art. 2399, comma 1, lett. c) c.c.**, sulla scorta della considerazione per cui il revisore nominato non sarebbe stato eleggibile, in quanto la sua nomina si sarebbe posta in contrasto con le medesime disposizioni di legge.

- La soluzione

Il Collegio emiliano, preliminarmente, ha ritenuto fondata l'eccezione afferente la violazione dell'art. 2399, comma 1, lett. c) c.c., atteso che la sussistenza di un rapporto con un revisore di una **società partecipata** dalla Provincia avrebbe configurato un'ipotesi di autoriesame suscettibile, in astratto, di compromettere l'**indipendenza della funzione**.

Non a caso, ha rammentato che l'art. 236, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, disciplinando le cause di ineleggibilità e di decadenza dei revisori, sancisce che per gli stessi valgono le ipotesi di **incompatibilità** di cui all'art. 2399 *cit.*, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente locale.

Al contempo, il giudicante ha precisato che il menzionato art. 236 prevede, oltre al resto, l'impossibilità di eleggere alla carica di Sindaco coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un **rapporto di lavoro** o da un **rapporto continuativo di consulenza** o di **prestazione d'opera retribuita** che ne compromettono l'indipendenza.

Orbene, con riferimento alla vicenda, l'adito G.A. ha evidenziato che il soggetto nominato dalla P.A. aveva rivestito l'incarico di revisore di una società controllata dalla Provincia, così risultando che il componente nominato sarebbe potuto rientrare fra i soggetti "... che sono legati alla società o alle società da questa controllate", ovvero fra i soggetti legati alle suddette società da rapporti di natura patrimoniale.

Invero, il Tribunale ha ritenuto che la società presso cui il componente nominato era dipendente sarebbe rientrata fra quelle controllate dalla Provincia, atteso che lo stesso Ente esercitava un **controllo sostanziale** sulla prima, tale da implicare una **"cogestione"** su tutti gli atti di programmazione, sui piani operativi e dei *budget* annuali, sui piani di investimento e su quelli di assunzione del personale proposte dall'organo amministrativo.

Del resto, è stato rilevato che siffatto **rapporto di cooperazione** tra la società e la Provincia era sussistente anche per altre materie fondamentali, quali le modificazioni dello statuto, l'alienazione, la compravendita di beni immobili, brevetti e rami d'azienda, l'assunzione di attività o di servizi, la dismissione di attività o di servizi già esercitati e l'emissione di titoli di debito.

In virtù di siffatte considerazioni, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che la società interessata avrebbe potuto essere considerata controllata dalla Provincia, atteso che quest'ultima era in grado di esercitare un'**influenza dominante** sul complesso dell'attività gestionale, in ragione della possibilità di esercitare il diritto di veto su una serie di atti fondamentali per l'indirizzo e il governo della società stessa.

Di tal ché, il G.A. di Bologna, ravvisando la sussistenza di un rapporto di controllo tra la società in questione e la P.A. provinciale, ha accolto il gravame e, per l'effetto, annullato la gravata deliberazione nella parte in cui aveva disposto la nomina del controinteressato a componente del Collegio dei Revisori dei conti.

I precedenti e i possibili impatti pratico-operativi

La pronuncia chiarisce che il Collegio dei revisori dei conti non può essere composto da soggetti che, in virtù di un rapporto di lavoro, risultano legati a una società controllata dall'Ente locale che provvede alla formazione del medesimo organo di controllo.

Sul proposito la giurisprudenza ha dapprima precisato che la disposizione dell'art. 234, D.Lgs. n. 267/2000, relativa alla disciplina della composizione del **Collegio dei revisori dei comuni**, province e delle città metropolitane, prevede che due componenti di tale organo devono essere scelti l'uno fra gli iscritti all'albo dei **dottori commercialisti** e l'altro all'albo dei **ragionieri e periti commerciali** (T.A.R. Abruzzo, 12 agosto 2006, n. 425, in *www.giustizia-amministrativa.it*).

Di tal ché, avuto riguardo alle ipotesi di **incompatibilità e/o ineleggibilità**, è stato precisato che **l'art. 2399 c.c.** – secondo cui non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo - è espressione di un principio generale, volto a tutelare il delicato incarico in questione da **potenziali condizionamenti** da parte dei familiari più stretti che esercitano la carica di amministratore. Tale principio generale dell'ordinamento, del resto, è stato ritenuto applicabile anche nel settore delle **autonomie locali**, relativamente al funzionamento del corrispondente organo di vigilanza, rappresentato dal Collegio dei revisori dei conti (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 10 maggio 2006, n. 4053, in *Foro amm.* 2006, 5, 1803).

Di conseguenza, alla stregua dei suindicati indirizzi esegetici, può ritenersi che il Collegio dei revisori dei conti è da intendersi legittimamente istituito, qualora composto da soggetti che in alcuna guisa operano per società sottoposte a qualsivoglia forma di controllo da parte dell'Ente locale interessato.

Copyright © - Riproduzione riservata

Riferimenti normativi:

(TAR Emilia Romagna, Sentenza, Sez. II, 22/04/2013, n. 308)

[Torna indietro](#)

Bilancio

Pagamento debiti della PA: regole generali

Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

La priorità nei pagamenti e la trasparenza. Le Amministrazioni pubbliche nell'effettuazione dei pagamenti devono dare priorità a quelli relativi a credito non oggetto di cessione pro soluto, secondo il criterio della anzianità del credito, come risulta dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.

I piani dei pagamenti dei debiti sono pubblicati sui siti internet delle amministrazioni interessate. A decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti riguardanti le opere pubbliche sono comunicati al MEF, secondo le modalità previste dal D.M. 26 febbraio 2013.

Entro il 30 giugno 2013, le amministrazioni debentriche comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.

Impignorabilità somme. E' prevista la clausola di impignorabilità (atti di sequestro e di pignoramento) delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. Questa previsione, secondo la relazione che accompagna il D.L. n. 35 del 2013, si rende necessaria al fine di evitare che tali somme, necessarie per estinguere l'enorme stock di crediti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2012 dalle imprese, possano essere distratte per altre finalità, vanificando gli effetti economici che si intendono perseguire con il presente decreto e che sono indispensabili per la tenuta del sistema industriale del Paese.

Responsabilità. E' prevista una norma, di carattere ordinamentale, che tipizza una fattispecie di responsabilità erariale a carico dei soggetti responsabili dell'omissione di specifici adempimenti procedurali (in particolare, mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni debentrici che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori).

Controlli preventivi. Un'altra norma, di carattere ordinamentale, che prevede la facoltà per le amministrazioni di omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per il controllo preventivo, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità.

Ricognizione debiti. E' previsto l'obbligo delle amministrazioni debentrici di registrarsi, entro 20 giorni dalla data dell'8 aprile 2013, sulla Piattaforma elettronica predisposta dal MEF per la gestione telematica per il rilascio delle certificazioni. La predetta Piattaforma elettronica diventa l'unica modalità di certificazione dei crediti.

La mancata registrazione sulla Piattaforma entro il termine è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

I dirigenti responsabili sono assoggettati, inoltre, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma

elettronica.

Per le pubbliche amministrazioni debentrici è stabilito l'obbligo di comunicare, a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la Piattaforma elettronica, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti, maturati alla data del 31 dicembre 2012. Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione equivale a certificazione del credito.

Per il creditore è prevista la possibilità di richiedere la nomina di un Commissario ad acta, qualora l'amministrazione debitrice rimane inerte a fronte della richiesta del creditore medesimo di integrare o correggere la comunicazione relativa ad uno o più crediti da esso vantati.

Le banche e gli intermediari finanziari, tramite l'ABI, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili ceduti in favore dei banche o intermediari finanziari autorizzati entro il 31 dicembre 2012.

Con la legge di stabilità possano essere ulteriormente incrementate le risorse destinate al pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche che sono stati oggetto di cessione, da parte dei creditori, in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati e risultanti dalla ricognizione condotta dall'ABI.

Esenzioni e agevolazioni. Sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti. Questa disposizione non si applica all'IVA.

L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni può essere effettuata anche dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente. Nel caso in cui l'autenticazione delle sottoscrizioni viene effettuata da un notaio gli onorari sono comunque ridotti alla metà. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima dell'8 aprile 2013, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.

Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del MEF, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica è utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione

Compensazioni. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione,

forniture e appalti, possono essere compensati ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di definizione, di acquiescenza, di definizione agevolata delle sanzioni, di conciliazione giudiziale e di mediazione. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis o del comma 3-ter, lett. b), ultimo periodo, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine di garantire l'utilizzo univoco del credito certificato, la compensazione è trasmessa dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

A decorrere dal 2014 il limite annuale per la fruizione dei crediti d'imposta è innalzato da 516.000 euro a 700.000 euro.

Copyright © - Riproduzione riservata

[Torna indietro](#)

Il Quotidiano giuridico è un servizio a cura di:

CEDAM

UTET
GIURIDICA



LEGGI D'ITALIA
Gruppo Wolters Kluwer



IPSOA
Gruppo Wolters Kluwer